

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2494 di giovedì 21 ottobre 2010

### **Ministero del Lavoro: pareri in materia di sicurezza**

*I pareri del Ministero circa l'impiego dell'organo ausiliario nelle macchine perforatrici ed apparecchiature di palificazione e i costi della sicurezza riguardanti gli "apprestamenti" con particolare riferimento ai "baraccamenti".*

Le Direzioni Generali per l'Attività Ispettiva e delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato, in data 14 ottobre 2010, due pareri con i quali chiariscono le problematiche in ordine:

- all'impiego dell'organo ausiliario nelle macchine perforatrici ed apparecchiature di palificazione
- ai costi della sicurezza riguardanti gli "apprestamenti" con particolare riferimento ai "baraccamenti"

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD039] ?#>

#### **Richiesta di parere in ordine ai costi della sicurezza riguardanti gli "apprestamenti" con particolare riferimento ai "baraccamenti"**

"Si fa riferimento al quesito specificato in oggetto col quale si chiede di conoscere se, in relazione ai "baraccamenti", tra i relativi costi della sicurezza, possano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale degli stessi, anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzioni.

[...]

Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1.3, il quale stabilisce che "Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio. l'eventuale manutenzione e l'ammortamento", se ne deduce che le spese di manutenzione dei suddetti "baraccamenti" vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra.

Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza."

#### **Impiego dell'organo ausiliario nelle macchine perforatrici ed apparecchiature di palificazione.**

"Si fa riferimento al quesito di cui alla nota in riscontro concernente il regime cui deve sottostare l'uso degli organi ausiliari installati nelle macchine ed apparecchiature di palificazione.

[...]

In sintesi, in relazione alle esigenze di sicurezza relative alla sua funzionalità, ancorché associata a quella di perforazione quale apparecchio di sollevamento, gli organi in argomento:

- dal punto di vista costruttivo, devono essere conformi ai requisiti di sicurezza previsti per i rischi pertinenti a questo tipo di funzionalità, sia che questa sia prevista espressamente dal fabbricante, sia che questa sia conseguenza, come detto, di un uso improprio ma ragionevolmente prevedibile in relazione alla specifica destinazione della stessa.
- per quanto riguarda la sicurezza durante l'esercizio, devono essere sottoposti al regime di controllo di cui all'art. 71, comma 8, del dLgs. n. 81/08, e se rientranti, per le ragioni esposte sopra, tra le attrezzature individuate nell'allegato VII del citato decreto, vanno assoggettati anche alle procedure di verifica periodica di cui all'art. 71, comma II."

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni Di Lavoro - Risposta a nota prot. 17549 del 19/08/2010 - Titolo IV, Capo I "Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili", del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - Richiesta di parere in ordine ai costi della sicurezza riguardanti gli "apprestamenti" con particolare riferimento ai "baraccamenti".



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)